

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021/2023 ACCORDO ECONOMICO DEL RIPARTO E UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett a)
CCNL Funzioni Locali 21.05.2018

IPOTESI

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Povegliano Veronese e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

La sua **durata è triennale** salvo:

- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Per quanto non previsto dal presente contratto sulle procedure e modalità di contrattazione e di concertazione, sul diritto all'informazione e su tutti gli istituti si fa riferimento alla contrattazione nazionale e al vigente CCNL Funzioni Locali.

Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

Le parti prendo atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 348 del 06/12/2021 è stato costituito il fondo della produttività 2021, complessivo di parte stabile e parte variabile secondo gli indirizzi della Giunta comunale disposti con deliberazione n. 92 del 06/12/2021 e in conformità all'art. 67 del CCNL 21.5.2018

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	
Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2021	
DESCRIZIONE	
<i>Risorse stabili</i>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	68.042,09
Incr. dello 0,20% M. S. 2001 non incluso negli Incrementi CCNL 2002-05 e non alte professionalità CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 7)	1.085,02
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	302,77
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
AUMENTO MEDIA PRO-CAPITE AL 31/12/2018 - INCREMENTO DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	4.452,78
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. Lgs 75/2017	4.755,55
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.579,31
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.058,94
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. Lgs 75/2017	3.638,25
TOTALE RISORSE STABILI	77.520,91
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	118,82

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	4.909,35
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. Lgs 75/2017	5.028,17
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	1.787,49
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	32.015,88
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	599,00
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. Lgs 75/2017	34.402,37
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	116.951,45
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	78.910,83
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	38.040,62
<i>Decurtazioni</i>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	/
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	/
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	/
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUP.TO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	/
TOTALE DECURTAZIONI	/
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	116.951,45

Verifica limite art. 23, comma 2 del D.Lgs. 2017/75

L'importo del fondo 2021 depurato delle somme non soggette al limite non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017:

	ANNO 2016	ANNO 2021
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (ricompresi sia i differenziali PEO 2016 che 2018 e altre voci escluse - vedi sotto)	69.864,39	116.951,45
- decurtazione consolidata per anni 2011/2014 - seconda parte art. 9 comma 2-bis dl 78/2010 - pari a zero		
- incremento o diminuzione del limite a seguito di pari azione per trasferimento funzioni - pari a zero		
TOTALE	69.864,39	116.951,45
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-1.822,30	-38.040,62
TOTALE VOCI ESCLUSE	-1.822,30	-38.040,62
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (al netto dei rimborsi convenzioni)	64.954,63	75.322,50
DIFF AUMENTO IND. POS. P.O. ESCLUSE DAL LIMITE (DL 135/2018 conv. L. 12/2019 ar. 11-bis comma 2)		-10.372,73
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017 (fondo contratt. Integrativa) EX ART. 33, C. 2, D.L. 34/2019	5.946,94	
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017 (risorse p.o.) EX ART. 33, C. 2, D.L. 34/2019	4.059,66	
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	8.912,05	7.889,78

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	151.915,37	151.750,38
DECURTAZIONE DA OPERARE		/

Fatto salvo quanto previsto dal DL 34/2019 art. 33 comma 2 ultimo periodo.

I dipendenti comunali al 31-12-2018 erano 16, al 31-12-2020 erano 18 (assunzioni: Istr. Dir.vo D1 servizi finanziari dal 01/07/2019, Istr. Amm.vo C1 servizi demografici dal 01/08/2020) e ad oggi in servizio sono 19 (assunzioni: Istr. Dir.vo D5 area tecnica dal 01/09/2021, Istr. Amm.vo C1 servizio commercio dal 26/04/2021, Istr. Amm.vo C1 servizio segreteria dal 01/09/2021; cessazioni: Istr. Dir.vo D6 servizio commercio dal 01/06/2021, Istr. Dir.vo D3 area tecnica dal 24/06/2021).

Si prende atto che il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2021, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute in corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia, e questo potrà comportare la necessità di un adeguamento del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021;

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

L'ente rende annualmente disponibile tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere le quote di indennità di comparto.

Indennità di comparto

Utilizzo risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

Per l'anno 2021 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono le seguenti:

CAT.	INDENNITA' COMPARTO
D n. 11	4353,79
C n. 8	3.028,75
B n. 3	1.067,40
	8.449,94

Progressioni economiche storiche:

Destinazione Fondo 2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE
Progressioni orizzontali storiche 2020	44.469,73
Progressioni orizzontali anno 2021	2.866,40
Progressioni decurtate a seguito cessazioni 2021	-3.309,86
Totale destinazione fondo stabili importi storicizzati	44.026,27

Riepilogo destinazioni fondo parte stabile:

DESTINAZIONE FONDO	ANNO 2021
Indennità di comparto	8.449,94
Progressioni orizzontali storiche 2021	44.026,27

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Totale risorse non disponibili	52.476,21
Risorse Fondo 2021	116.951,45
Risorse disponibili per la contrattazione	64.475,24

Utilizzo risorse stabili per il finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali

Di seguito vengono definiti i criteri da possedere alla data del 31/12/2021 per le progressioni orizzontali a decorrere dal 01/01/2022, per il riconoscimento di nuove posizioni economiche di sviluppo per le categorie D, C e B previste dal CCNL 21/05/2018, a una quota limitata di dipendenti, precisando che l'importo massimo del fondo da destinare progressioni orizzontali nel prossimo CCID parte economica 2021 è pari a € 3.300,00. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORRIZZONTALI di cui al CCNL 2016-2018:

- 1) accesso al sistema premiale interesserà i dipendenti che avranno conseguito valutazioni pari ad almeno una media di 9,0 per 3 anni consecutivi, riproporzionando le valutazioni di ogni anno in decimi;
- 2) la valutazione è riferita al triennio immediatamente antecedente alla decorrenza degli effetti economici della progressione;
- 3) trascorsi 24 mesi dal 30/06/2019 e maturati i requisiti previsti per la progressione, i candidati saranno sottoposti alla selezione con riferimento al maggior punteggio conseguito in applicazione alla presente metodologia di valutazione delle performance;
- 4) ai fini dell'ordine di precedenza nella graduatoria di categoria dei dipendenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, si osserverà il criterio della maggiore anzianità di permanenza nella categoria.
- 5) determinata l'ordine di precedenza nella graduatoria di categoria, avranno accesso al sistema premiale i dipendenti con la media di valutazione triennale più elevata nel limite delle risorse disponibili.

Pertanto l'ente riconosce selettivamente le progressioni economiche in base al dettato dell'art. 23 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e CCNL, nei limiti delle risorse disponibili.

Utilizzo risorse disponibili

Indennità per specifiche responsabilità

Il finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350,00€) del CCNL 21-5-2018 è definito nella seguente misura:

Indennità per specifiche responsabilità	300,00€
1 Istr. Amm. Anagrafe/Stato Civile - art. 70-quinques c. 2 lett. a)	150,00€
1 Istr. Amm. Anagrafe/Stato Civile - art. 70-quinques c. 2 lett. a)	150,00€

Tali indennità vengono erogate a consuntivo su certificazione del Responsabile del Settore.

Indennità maneggio valori

L'indennità è riconosciuta ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori ai quali compete una indennità giornaliera, entro i valori minimi e massimi giornalieri da € 1,00 a € 10,00 così come regolato dall'art. 70-bis, comma 2 del CCNL del 21/05/2018.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.

Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:

- media annua di valori di cassa maneggiati pari o superiore ad € 5.000,00 indennità riconosciuta pari a € 1,60 giornaliera;

- media annua di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 5.000,00 indennità riconosciuta pari a € 1,30 giornaliera.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata.

E' fatta salva la concreta valutazione del ricorso dei presupposti delle diverse indennità e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio.

Indennità maneggio valori	951,20€
1 Istr. Amm. Anagrafe gg. 360 (ferie n. 32) netti gg. 328 x 1,60	524,80€
1 Istr. Amm. Anagrafe gg. 360 (ferie n. 32) netti gg. 328 x 1,60	524,80€
1 Istr. Amm. Economo gg. 360 (ferie n. 32) netti gg. 328 x 1,30	426,40€

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale

I) Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge in applicazione all'art. 68, comma 2 lett. g), saranno finanziate a decorrere dal 01/01/2021 e inserite nel presente CCID parte economica 2021 ed erogate a seguito dell'approvazione definitiva del rispettivo regolamento da parte della Giunta comunale per quanto riguarda gli incentivi in attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi tecnici), prendendo atto che il relativo regolamento allegato al presente CCDI rispetta i seguenti criteri:

1. Il regolamento determina la percentuale effettiva da stanziare entro il limite massimo del 2% per i lavori, servizi e forniture.

2. Il regolamento determina per quali appalti per lavori, servizi o forniture è possibile erogare tali incentivi e la percentuale della somma da stanziare in proporzione all'entità dell'appalto.

3. Il regolamento definisce:

a) chi sono i soggetti che concorrono alla ripartizione dell'incentivo e le relative quote di partecipazione, anche tra un minimo e un massimo;

b) le modalità di individuazione dei gruppi di lavoro;

c) le penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;

d) le modalità di liquidazione.

5. Il regolamento rispetta altresì i principi di diritto fissati in materia dalla Corte dei Conti, nonché gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 06.12.2021.

II) Mentre le altre risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge in applicazione all'art. 68, comma 2 lett. g), saranno finanziate a decorrere dal 01/01/2022 e inserite nel presente CCID parte economica 2022 ed erogate a seguito dell'approvazione definitiva del rispettivo regolamento da parte della Giunta comunale per quanto riguarda gli incentivi in attuazione all'art. 1, comma 1091 della L. 145/2018 legge di bilancio 2019 per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate (IMU e TARI), precisando che il relativo regolamento dovrà rispettare i seguenti criteri:

1. Il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare entro il limite massimo del 5%.

2. Il regolamento determinerà la percentuale della somma da stanziare in proporzione all'entità dell'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.



3. Il regolamento definirà:

- a) chi sono i soggetti che concorrono alla ripartizione dell'incentivo e le relative quote di partecipazione, anche tra un minimo e un massimo;
- b) le modalità di individuazione dei gruppi di lavoro;
- c) le modalità di liquidazione.

III) Mentre le altre risorse destinate a compensare l'attività ISTAT, elezioni regionali e referendum, precisando che sono finanziate da risorse variabili non soggetto al limite (art. 67 comma 3 lettera c) a decorrere dal 01/01/2021 e inserite nel CCID parte economica 2021 a seguito dell'espletamento di tale attività da parte dei dipendenti individuati dal Responsabile del Servizio.

Riepilogo utilizzo risorse decentrate

Totali risorse	64.475,24€
art. 70-bis, comma 2 - Indennità maneggio valori	1.476,00€
art. 70 quinquies, comma 2- Indennità per specifiche responsabilità	300,00€
specifiche disposizioni di legge - art. 68, comma 2 lett. g) – INCENTIVI TECNICI	32.015,88
specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) – ISTAT elezioni regionali e referendum	599,00€
Residuo per produttività collettiva	30.084,36€

Utilizzo risorse destinate a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Le risorse complessivamente disponibili residue sono destinate a finanziare la produttività collettiva nell'anno 2020.

Art. 68 c. 2 lett a) performance organizzativa e individuale: le parti concordano di destinare alla performance organizzativa il 30% delle risorse e il 70% alla performance individuale.

Differenziazione del premio individuale (premio eccellenza)

Ai sensi dell'art. 69 CCNL 2016-2018 la maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, che si aggiunge alla quota di detto premio, viene fissata in misura non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

La maggiorazione viene attribuita orientativamente al 10% del personale che ha conseguito la valutazione più elevata. A parità di punteggio viene data precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio.

Metodologia e schede di valutazione

Con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 15/05/2019 è stata approvata la nuova metodologia di valutazione della performance e sono state approvate le relative schede di valutazione.

Le risorse sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:

- a) il numero di dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso;
- b) il numero di dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	1

FP CAIU
AS

E A

gM

AS

7

R

B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati ottenendo un valore complessivo:

-) le risorse complessive destinate alla performance organizzativa ed individuale sono divise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
-) tale imposto unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b) applicato al personale appartenente ad ogni settore, in tal modo si ottiene il budget di risorse assegnato a ciascun settore.

Il parametro di riferimento di categoria viene rettificato applicando i due seguenti fattori correttivi:


- a) fattore correttivo "tempo" che rappresenta un prerequisito per l'accesso al sistema premiale con riferimento al periodo lavorativo annuale, per ciascun dipendente si tiene conto dei giorni annui lavorati con il rapporto di lavoro in essere
- b) fattore correttivo "orario di lavoro" (part time o full time), per ciascun dipendente si tiene conto della percentuale oraria del rapporto di lavoro in essere.
- c) in caso di provvedimenti disciplinari, per ragioni collegate all'espletamento dei propri compiti durante il servizio, saranno previste le seguenti detrazioni:
 - rimprovero scritto: riduzione del 10%;
 - sospensione dello stipendio: detrazione totale.

Le risorse per compensare la performance di ciascun settore e la valutazione delle prestazioni individuali sono ripartite tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati in base all'applicazione della metodologia di valutazione delle performance approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 15/05/2019 compilando le schede di valutazione.

La valutazione delle performance è effettuata dal Responsabile degli Uffici e Servizi (individuato in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000) compilando le relative schede finali di valutazione distinte per categoria e posizione di accesso approvate con la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 15/05/2019 sopra citata, che dovranno essere comunicate al diretto interessato.

Riepilogo utilizzo fondo incentivante 2021

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	
Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2020	
DESCRIZIONE	2021
UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - art. 68 c. 1 CCNL 16-18 aggiornate con progressioni 31/12/2019 ART. 68 c. 2 lett. j CCNL 16-18 (DAL 01/01/2020 CCDI 2019)	44.026,27 €
INDENNITA' DI COMPARTO - art. 68 c. 1 CCNL 16-18 aggiornate con nuove assunzioni 2020	8.449,94 €
ALTRE...	
...	
...	
TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO	52.476,21 €



 The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Jm', followed by 'PPCGIL' and 'ART' with a circular stamp. To the right are three more distinct signatures.

UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE	
INDENNITA' DI TURNO	
INDENNITA' DI RISCHIO	
INDENNITA' DI DISAGIO	
INDENNITA' MANEGGIO VALORI - art. 70-bis, comma 2	1.476,00 €
SPECIFICHE RESPONSABILITA' - art. 70-quinques c. 2 lett. a)	300,00 €
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	
PRODUTTIVITA'	
art. 68 c. 2 lett. a) performance organizzativa	9.025,31 €
art. 68 c. 2 lett b) performance individuale	21.059,05 €
PROGETTI SPECIFICI	
ISTAT	
ICI	
INCENTIVI PROGETTAZIONI INTERNE	32.015,88 €
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU-TASI	
ISTAT ELEZIONI ELETTORALI E REFERENDARUM	599,00 €
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE	64.475,24 €
TOTALE	116.951,45 €
TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)	116.951,45 €
DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO	0,00 €

Retribuzione dell'indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa

In applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera v), CCNL 21.05.2018 le parti concordano che alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è destinata una somma pari al 15% del totale del fondo delle posizioni organizzative.

L'importo destinato alla retribuzione di risultato sarà erogato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente per le posizioni organizzative, da un minimo di 0% (zeropercento = valutazione negativa) ad un massimo del 15% della retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa, sulla base del punteggio predeterminato dal sistema di misurazione e valutazione.

La valutazione negativa si definisce con una valutazione inferiore del 30% rispetto al punteggio massimo attribuibile sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente per le posizioni organizzative. L'importo destinato alla retribuzione di risultato non attribuito per valutazione negativa è destinato ad economia di bilancio.

Gli eventuali risparmi vengono liquidati in ragione proporzionale, tra i titolari di posizione organizzativa in base alle valutazioni individuali, con esclusione per le posizioni organizzative che hanno conseguito una valutazione negativa.

Le quote non attribuite sono destinate ad economia di bilancio.

La delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale si sono confrontate sulla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo 2021/2023 accordo economico del riparto e utilizzo delle risorse decentrate anno 2021 del Comune di Povegliano Veronese, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett a) ccnl funzioni locali 21.05.2018, e la sottoscrivono per accettazione dell'accordo in essa contenuto.

OP call









Povegliano Veronese, il 17/12/2021

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Giuseppe Carr
Antonio
Michele Francesco
Giovanni - Luigi

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

FPCCIL Antonio De Righi

Paolo Zamboni NSU

Sottoscrizione definitiva

Il giorno 22/12/2021 la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale si sono incontrate in video-conferenza e hanno preso atto della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Povegliano Veronese n. 38 del 29/12/2021 ad oggetto: "PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL CCNL 2016-2018". Di conseguenza le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivono definitivamente il contratto decentrato integrativo per l'annualità 2021.

Povegliano Veronese, il 22/12/2021

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA


Antonio Calderoli
Marta Favaro
Giovanni Longo

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

FP e il Autunno di Fup
Sede 3urb RSV

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Provincia di Verona

* * *

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI.

* * *

30

01
E. G. f.

INDICE:

Articolo 1 - (Principi generali)

Articolo 2 - (Costituzione del Fondo)

Articolo 3 - (Costituzione gruppo di lavoro)

Articolo 4 - (Attività incentivate e soggetti beneficiari)

Articolo 5 - (Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture)

Articolo 6 - (Ripartizione degli incentivi)

Articolo 7 - (Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza)

Articolo 8 - (Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti))

Articolo 9 - (Polizze assicurative)

Articolo 10 - (Disposizioni transitorie e finali)



Articolo 1 (Principi generali)

1. Il decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" comprensivo delle modifiche da ultimo apportate dal decreto legislativo n. 56/2017, ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per *l'incentivazione delle funzioni tecniche* svolte dai dipendenti. Si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 526 della Legge 205/2017, i suddetti incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, secondo il principio dell'accessorietà rispetto alla spesa principale e rinvenibile nel quadro economico, della quale seguono l'iscrizione a bilancio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento), sull'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara.
3. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:
 - la quota dell'80% (ottanta per cento) (**fondo incentivante**) a destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartito tra il personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale, dipendente a tempo indeterminato e determinato, che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio e/o fornitura;
 - la restante quota del 20% (venti per cento) (**fondo innovazione**) è destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18, della legge 24 giugno 1997, n. 196 o lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
4. Per quanto attiene alla possibilità di riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche anche per i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, si evidenzia che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 21 dicembre 2018, ha stabilito il principio di diritto che *"Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità"*.

Per quanto attiene alla possibilità di riconoscere l'incentivo tecnico per i contratti di lavori per i quali sia stata adottata la procedura dell'affidamento diretto, si evidenzia che la Corte dei Conti della Liguria con deliberazione n° 59 del 12/04/2021, ha stabilito che tale incentivo può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l'affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di "gara", locuzione all'interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (art. 63 D 50/2016) e gli affidamenti diretti ove mediati dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici (art. 36 c. 2 lett b) D 50/2016).

Per quanto attiene alla possibilità di riconoscere l'incentivo tecnico per i contratti di appalti di servizi e fornitura di beni, di importo inferiore a 500 mila euro, la Corte dei Conti della Liguria con la stessa deliberazione sopra richiamata, ha stabilito che l'incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni (anche non previsti negli atti programmatici) nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell'appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, come figura distinta dal RUP, seguendo, a tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Per quanto attiene alla possibilità di prevedere l'incentivo tecnico per l'affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 TUEL, a un operatore

economico già parte di un precedente contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l'affidamento del medesimo servizio (proroga), la Corte dei Conti della Puglia con deliberazione n. 103 del 24/06/2021, ha stabilito che osta con il riconoscimento degli incentivi tecnici difettando il presupposto ex legge del previo svolgimento di una gara pubblica.

5. Per quanto attiene, inoltre, alla possibilità che il presente regolamento possa disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il decreto legislativo n. 50/2016 e smi., la Corte dei Conti Umbria con deliberazione n° 26 del 12/4/2021, stabilisce che la liquidabilità degli incentivi tecnici è comunque possibile esclusivamente nel caso in cui le prestazioni lavorative rientrino nell'elencazione art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016, e sempre che sussistono le altre condizioni previste, tra le quali l'espletamento di una gara. In tal caso l'accantonamento può avvenire anche in assenza del regolamento, precisando che la sua approvazione rimane condizione per la liquidazione, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico della singola opera.
6. Per i riflessi sul trattamento accessorio si rinvia a quanto previsto nel successivo art. 10, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 2 **(Costituzione del Fondo)**

1. Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di un lavoro o di un servizio o fornitura a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113, c. 1, del "Codice dei Contratti Pubblici" e impegnati nel relativo stanziamento di bilancio.
2. Per poter riconoscere l'incentivo tecnico tali lavori, servizi e forniture devono essere previsti negli atti programmatori (DUP) (Corte Conti Lombardina delibera n. 310/2019).
3. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture non previsti negli atti programmatori (DUP) possono essere riconosciuti gli incentivi tecnici purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale e tali attività devono essere caratterizzate da eventi oggettivamente non programmabili e caratterizzate da particolare complessità, presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. (Corte Conti Emilia Romagna delibera n. 11 del 03/02/2021).
4. Nel caso di lavori o servizi di importi inferiori a 500.000€ e di particolare complessità e che implicano la necessaria nomina del direttore dell'esecuzione, potranno essere riconosciuti gli incentivi tecnici anche per soggetti diversi dal direttore dell'esecuzione (deliberazione n. 59 del 12/04/2021 della Corte dei Conti della Liguria).
5. Negli appalti di forniture e/o servizi, in cui il direttore all'esecuzione coincide con il RUP, non si possono riconoscere incentivi tecnici (Corte Conti Veneto delibera n. 301/2019)
6. Per appalti di importo inferiori a € 40.000,00 in cui si è dato corso ad una consultazione degli operatori previa richiesta di manifestazione di interesse oppure richiesta diretta di due o più preventivi, non si possono riconoscere incentivi tecnici (Corte Conti Veneto delibera n. 301/2019).
7. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori, come riportato nel quadro economico del progetto.
8. Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere, compresa IRAP, a carico dell'Ente, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
9. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture, con esclusioni alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti sopra richiamate.
10. Le quote parti dell'incentivo per funzioni tecniche, art. 113 del D.L.gs 50/2016, corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate all'esterno, al termine dell'esercizio in cui si conclude l'appalto cui l'incentivo si riferisce,




confluiranno direttamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 187 del TUEL. (vanno vincolate in anticipo e incrementano il fondo del 20% per acquisti e investimenti art. 113 c. 4 D.L.gs 50/2016) (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 131 del 23/09/2021).

11. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., le percentuali di incentivo stabilite nel presente regolamento, possono essere proporzionalmente ridotte nel caso di incremento dei tempi stabiliti per la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, ovvero di un incremento dei costi non conforme alle norme del "Codice dei Contratti Pubblici".
12. La riduzione viene determinata dal Responsabile del servizio competente, previo contraddittorio con il personale interessato, tenuto conto delle conseguenze e disservizi che possono derivare all'amministrazione aggiudicatrice da tale incremento dei tempi o dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 8, del presente Regolamento.
13. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma originariamente posta a base d'asta. In questo caso la percentuale dello scaglione di riferimento su cui calcolare il compenso è solo quello della maggiore somma rispetto al progetto originariamente approvato, come indicato nella relativa determinazione del responsabile del servizio di approvazione della variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo.

Articolo 3 **(Costituzione gruppo di lavoro)**

1. L'Ente in relazione alla propria organizzazione individua con apposita determinazione del Responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. L'individuazione è operata con la suddetta determinazione contenente:
 - 1) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - 2) l'importo presunto a base di gara;
 - 3) il crono programma relativo ad ogni funzione attribuita;
 - 4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione, possono essere apportate dal Responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, adottando specifica determinazione in merito.
6. I dipendenti incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

Articolo 4 **(Attività incentivate e soggetti beneficiari)**



1. Ai sensi dell'art. 113, c. 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti anche amministrativi incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti:
 - a) la programmazione della spesa per investimenti riferita agli interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21, del "Codice dei Contratti Pubblici", e nel programma biennale di acquisto beni e servizi, comprendendo anche l'attività di contabilizzazione e di liquidazione della spesa.
 - b) la valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) art. 26, del "Codice dei Contratti Pubblici";
 - c) la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, ai sensi degli artt. 32 e 33, del "Codice dei Contratti Pubblici";
 - d) l'attività di responsabile del procedimento;
 - e) l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
 - f) l'attività di verifica di conformità, di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico;
2. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici nonché per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, l'incentivo per funzioni tecniche viene riconosciuto solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP (vedi articolo 1 del presente regolamento) e l'appalto comporti un effettivo impegno documentale in termini di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di verifica che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. L'Ente che si costituisce o si avvale di una centrale di committenza (C.U.C.), può destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.
5. In considerazione del carattere tassativo che ha l'elencazione delle attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche, così come formulato dall'art. 113, c. 2, del "Codice dei Contratti Pubblici", sono da ritenersi esclusi dalla corresponsione dell'incentivo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti attività:
 - a) l'attività di progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione;
 - c) la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del piano triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., per la parte di spesa corrente;
 - d) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, escluso quanto previsto dall'art. 1;
 - e) in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ovvero su semplice richiesta di preventivo;
 - f) gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.;
 - g) gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi..
 - h) opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dal privato titolare di permesso a costruire;
 - i) contratti di concessione di servizi
 - j) edificazioni con contratti di partenariato pubblico privato
 - k) opere pubbliche realizzate con contratto di locazione finanziaria
6. Sono inoltre esclusi dall'incentivo gli appalti di servizi e forniture, fino ad un importo a base di € 40.000,00.

Articolo 5

(Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture)



1. L'entità dell'incentivo viene modulato in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti percentuali:

PER LAVORI: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, nel bilancio di previsione e nel DUP.

> PER I LAVORI:

- per opere e lavori di importo a base d'asta sino a € 500.000,00: fondo= 2,00%;
- per opere e lavori di importo a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: fondo= 1,90%;
- per opere e lavori di importo a base d'asta da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00: fondo= 1,80%;
- per opere e lavori di importo a base d'asta da € 2.000.001,00 ad € 4.000.000,00: fondo= 1,70%;
- per opere e lavori di importo a base d'asta da € 4.000.001,00 ad € 7.000.000,00: fondo= 1,60%;
- per opere e lavori di importo a base d'asta superiore a € 7.000.001,00: fondo= 1,50%;

PER SERVIZI E FORNITURE: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi nel bilancio di previsione e nel DUP.

> PER SERVIZI E FORNITURE:

- per servizi e forniture di importo a base d'asta sino a € 40.000,00: fondo non previsto;
- per servizi e forniture di importo a base d'asta da € 40.001,00 ad € 150.000,00: fondo= 2,00%;
- per servizi e forniture di importo a base d'asta da € 150.001,00 ad € 300.000,00: fondo= 1,90%;
- per servizi e forniture di importo a base d'asta da € 300.001,00 ad € 500.000,00: fondo= 1,80%;
- per servizi e forniture di importo a base d'asta da € 500.001,00 ad € 750.000,00: fondo= 1,70%;
- per servizi e forniture di importo a base d'asta superiore a € 750.001,00: fondo= 1,50%;

2. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi., il compenso erogabile è pari all'80% di quello determinato ai sensi del presente articolo, ed è ripartito tra il personale individuato all'art. 3, secondo i criteri ivi indicati.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto alle finalità di cui all'art. 113, c. 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato "funzionale" ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. qq) e gggg), del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.

Si precisa a riguardo che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all'importo cumulato dei lotti per la determinazione dell'importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un'unica procedura di gara in ossequio al disposto dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 6 (Ripartizione degli incentivi)

1. La ripartizione degli incentivi per le attività elencate all'art. 3, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, avverrà sulla base delle percentuali indicate in TABELLA 1 per i lavori e in TABELLA 2 per i servizi e le forniture, tenuto conto della modulazione delle aliquote dell'incentivo in

funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5, del fatto che il compenso erogabile ai dipendenti, è pari all'80% di quello calcolato, nel limite del 50% della retribuzione in godimento del dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (in caso di eccedenza la quota non erogabile al dipendente va ad alimentare il fondo del 20% per acquisti ed investimenti) e tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi:

- a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all'incarico espletato;
- b) contributo effettivo e concreto all'attività svolta;

TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI

ATTIVITA'	Percentuale Incidenza	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici e amministrativi settore tecnico	Collaboratori amministrativi altri settori
Responsabilità unica del procedimento	40%	60%	0%	40%	0%
Programmazione degli interventi	2%	60%	0%	40%	0%
Verifica preventiva progetti	3%	60%	0%	20%	0%
Procedura bando	25%	60%	0%	40%	0%
Direzione lavori/regolare esecuzione	25%	0%	60%	40%	0%
Programmazione, contabilizzazione della spesa	5%	0%	0%	0%	100%
	100%				

TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA'	Percentuale Incidenza	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici e amministrativi settore tecnico	Collaboratori amministrativi altri settori
Responsabilità unica del procedimento	40%	60%	0%	40%	0%
Programmazione degli interventi	2%	60%	0%	40%	0%
Verifica preventiva progetti	3%	60%	0%	20%	0%
Procedura bando	25%	60%	0%	40%	0%
Direzione esecuzione	23%	0%	60%	40%	0%
Verifica conformità	2%	0%	60%	40%	0%
Programmazione, contabilizzazione della spesa	5%	0%	0%	0%	100%
	100%				

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola

attività, nel limite del 50% della retribuzione in godimento del dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicheranno anche qualora l'attività sia svolta dai dipendenti dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, ecc. coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi. La quota parte dell'incentivo spettante ai dipendenti dell'ente dovrà essere indicata negli accordi, convenzioni, ecc. e sarà liquidata dal soggetto che sostiene la spesa di tale lavoro, servizio o fornitura.
4. L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate, verrà indicato all'interno della determinazione del responsabile del servizio che costituisce il gruppo di lavoro.

Articolo 7

(Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza (C.U.C.))

1. Per le funzioni tecniche svolte dalla centrale unica di committenza (C.U.C.) nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla C.U.C., una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite in base alle classi di importo di cui all'art. 4, del presente Regolamento.
2. L'80% di tale somma è destinata al personale della C.U.C. o altro personale nel caso in cui le attività siano state svolte esclusivamente per conto del soggetto terzo. Gli incentivi verranno liquidati solo a seguito dell'incasso da parte della C.U.C.
3. L'incentivo spettante dovrà essere impegnato o previsto dal soggetto committente nel quadro economico alla voce somme a disposizione. Le somme dovranno essere trasferite alla C.U.C. con la presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.
4. Relativamente ai soli incentivi tecnici riferiti al presente articolo potranno essere riconosciuti solo in seguito alla presa d'atto del presente regolamento da parte della C.U.C.

Articolo 8

(Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti)

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche vengano svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo verrà liquidato in sede di liquidazione del fondo produttività CCDI.
2. La liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta con propria determina dal Segretario comunale, in quanto essendo i responsabili dei servizi anche beneficiari, non possono disporre della liquidazione, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal fine ciascun Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, al termine del lavoro o servizio o fornitura provvederà all'approvazione di specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valutazione del Segretario Comunale, il quale, prima di procedere alla liquidazione, provvederà ad informare il personale interessato.
3. La C.U.C. liquiderà l'incentivo una volta all'anno entro il 30 giugno per gli appalti aggiudicati l'anno precedente, previa presa d'atto di cui al comma 4 dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Ai fini della erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del servizio competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 4, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 113, c. 3, del "Codice dei Contratti Pubblici", provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le seguenti modalità:

- ⇒ **per il mancato rispetto dei costi previsti:** l'incentivo spettante viene ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi; si intende per mancato rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi.
- ⇒ **per il mancato rispetto dei termini fissati:** l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo (30) giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto dell'incentivo si misura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art. 113, c. 3, del "Codice dei Contratti Pubblici", è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa. In sede di prima applicazione ai fini della liquidazione e del riferimento al relativo fondo, si considera il momento del pagamento. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e va ad alimentare il fondo del 20% per acquisti ed investimenti.

Articolo 9 (Polizze assicurative)

1. I progetti, qualora redatti dal personale interno, saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Ente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai rispettivi albi o collegi di appartenenza.
2. Nel caso in cui il dipendente che partecipa, o redige e/o sottoscrive il progetto abbia un vincolo di esclusività con l'Ente, lo stesso deve provvedere al versamento della quota di iscrizione annua a favore dei dipendenti (vedasi Sentenza n. 7776/2015 della Corte di Cassazione e n. 116/2019 del Tribunale di Pordenone).
3. Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del "Codice dei Contratti Pubblici", l'Ente, in qualità di stazione appaltante, assume l'onere del pagamento del premio delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Si richiamano le intervenute modifiche legislative in materia di incentivi alla progettazione, rispetto al previgente Regolamento:
 - **Legge 11 agosto 2014, n. 114** (entrata in vigore il 19 agosto 2014) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ed in particolare, l'art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 dell'allora Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006), inserendo n. 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinques) al successivo art. 93, con i quali veniva ridisciplinata la materia degli incentivi alla progettazione. Le modifiche introdotte dalla legge n. 114/2014 prevedevano che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (stabilito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro), fosse ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed adottati da apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; da tale fondo, venivano comunque escluse le attività manutentive.
 - **D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50** (entrato in vigore il 19 aprile 2016). L'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%,



modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, e che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico.

- **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 di modifica del D.Lgs. n. 50/2016** (entrato in vigore il 20 maggio 2017). L'art. 113 riprende sostanzialmente i contenuti del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 per quanto riguarda le funzioni tecniche oggetto di incentivo, precisando meglio comunque rispetto alla precedente versione, che i servizi e le forniture risultano ammissibili all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
 - **Legge 14 giugno 2019, n. 55** (entrata in vigore il 18 giugno 2019) di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che conferma "in toto" i contenuti del decreto legislativo n. 50/2016 per quanto attiene le funzioni tecniche oggetto di incentivo.
2. Tenuto conto pertanto delle modifiche legislative intervenute in materia di costituzione del fondo per incentivi e relativi criteri per la sua ripartizione, ai fini della liquidazione dell'incentivo con decorrenza dal 19 aprile 2016 si applicano le disposizioni del presente Regolamento, con riferimento alle attività effettivamente svolte da tale periodo.
 3. Gli incentivi non rientrano tra le spese del personale e non sono soggetti ai limiti previsti per queste ultime (vedasi parere Corte dei Conti Veneto n. 405/2018).
 4. Ai sensi della deliberazione della Sezione Autonomie Corte dei Conti n° 26/2019:
 - gli incentivi per funzioni tecniche maturati dal 1/7/2014 al 31/12/2017 sono soggetti al limite del trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 fino al 31/12/2016, e all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;
 - gli incentivi per funzioni tecniche maturati dall'1/1/2018 ad oggi sono esclusi dal limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017;
 - per stabilire se gli incentivi rientrano al primo o al secondo periodo, si fa riferimento all'anno di imputazione contabile in bilancio della relativa opera, servizio o fornitura.
 5. In ogni caso, condizione necessaria per la ripartizione dell'incentivo, è che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto.
 6. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in materia di incentivo per funzioni tecniche.
 7. Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato: scheda/relazione standard accertamento attività svolte

Povegliano Veronese, 17/12/2021





COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

AREA _____

Regolamento ripartizione incentivi tecnici

art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016

RELAZIONE ACCERTAMENTO ATTIVITA' SVOLTE
allegato alla determinazione n... del _____

LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA:

“.....”

LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA PER LA QUALE SONO STATE AVOLTE ATTIVITA' INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 1 E 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI.

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale _____ si era approvato il progetto definitivo relativo _____;

RICHIAMATO, il quadro economico relativo al progetto esecutivo approvato con determina n° _____ del _____, così come di seguito riportato:

ALLARGAMENTO STRADA			
Cod.	Descrizione	% Opera	Importi
A.	OPERE IN APPALTO		
OG3.	Opere stradali		
OS1.	Lavori in terra		
	Totale opere:		
B.	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1.	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Totale opere non soggette a ribasso:		
C.	TOTALE OPERE OGGETTO DI APPALTO:		
D.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (ESEMPIO)		
D.1.	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
D.2.	Rilievi, accertamenti, indagini		
D.3.	Allacciamento ai pubblici servizi		
D.4.	Imprevisti (5% di C.)		
D.5.	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi		
D.6.	Spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali esclusi):		
D.6.1	Progettazione preliminare		
D.6.2	Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., C.S.P, C.S.E.		
D.6.4.	Collaudo		
D.6.6.	Geologo		
D.7.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
D.8.	Oneri previdenziali 4% sulle spese tecniche		
D.9.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
D.9.1.	I.V.A. su lavori in appalto e in economia (10%)		
	I.V.A. su lavori di sola asfaltatura (22%)		
D.9.2.	I.V.A. su spese tecniche, C.N.P.A.I.A. e prove di laboratorio (22%)		
D.10.	Contributo per l'Autorità di Vigilanza LL.PP.		
D.11.	Fondo incentivante (2 % di C.)		
	Sommano D:		

[Handwritten signatures and initials]

E.	arrotondamenti		
		TOTALE GENERALE (C + D+ E)	

VERIFICATO che per tale lavoro/servizio/fornitura sono state svolte attività incentivanti ai sensi dell'art. 1 e 4 del vigente Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, è stato nominato responsabile del procedimento ai sensi degli art. 4 e seguenti della legge n. 241/1990, dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché degli artt. 9 e 10 d.P.R. 207/2010 per i lavori in parola, il sottoscritto, ing. Giovanni Campo, Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO che, il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione;

VISTO il gruppo di lavoro costituito ai sensi del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.LGS. n. 56/2016 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ___ del _____, approvato con la suddetta determinazione n° _____ del _____ assieme al sopra esposto quadro economico:

lavori:

ATTIVITA'	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici e amministrativi proprio settore	Collaboratori amministrativi altri settori
Responsabilità unica del procedimento	nome		nome	nome
Programmazione degli interventi			nome	nome
Verifica preventiva progetti			nome	nome
Procedura bando			nome	nome
Direzione lavori/regolare esecuzione		nome	nome	nome
Programmazione, contabilizzazione della spesa				nome

forniture/servizi:

ATTIVITA'	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici proprio settore	Collaboratori amministrativi altri settori
Responsabilità unica del procedimento	nome		nome	nome
Programmazione degli interventi			nome	nome
Verifica preventiva progetti			nome	nome
Procedura bando			nome	nome
Direzione esecuzione		nome	nome	nome
Verifica conformità		nome	nome	nome
Programmazione, contabilizzazione della spesa				nome

VISTO che Il decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" comprensivo delle modifiche da ultimo apportate dal decreto legislativo n. 56/2017, ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti;

VISTO il regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017, approvato con deliberazione di G.C.n. _____ del _____;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento, l'Ente in relazione alla propria organizzazione individua con apposita determinazione del Responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori come sopra esposto;

PRESO ATTO, altresì, che possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente, e che di detta nomina si dovrà dare comunicazione agli interessati;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Attesta quanto segue

Le prestazioni relative alle fasi di: Responsabilità della programmazione, Responsabilità unica del procedimento fase progettuale, Responsabilità unica del procedimento fase esecutiva, Verifica e validazione dei progetti, Procedura di affidamento/bando, Direzione dei lavori e regolare esecuzione sono state espletate dal RUP, ing. Giovanni Campo;

Il Gruppo di Lavoro, ai sensi dell'art.3 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____, per l'intervento in oggetto era formato dal personale interno come sopra esposto, precisando per ognuno di essi le attività che sono state svolte come di seguito riportato:

N°	GRUPPO DI LAVORO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	COMPITI ASSEGNATI
1	nome	D4	RUP	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
2	nome	C3	Collaboratore tecnico	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
3	nome	D4	Collaboratore amministrativo	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
4	nome	B6	Collaboratore amministrativo	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
5	nome	D1	Collaboratore amministrativo	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
6	nome	B3	Collaboratore amministrativo	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)
7	nome	B3	Collaboratore amministrativo	riportare le attività delle tabelle sopra (lavori o forniture)

Il personale sopra riportato, ha provveduto a svolgere l'attività ad esso assegnato, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, l'erogazione degli incentivi può essere disposta nella misura prevista dal predetto Regolamento nelle tabelle di calcolo relativi ai lavori/servizi/forniture di cui si tratta allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Si precisa altresì che l'importo delle risorse finanziarie del fondo incentivi risulta quantificato in € _____ di cui:

• € _____ pari all'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, tra i componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3^a comma dell'art.113 del decreto 50/2016;

• € _____ pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, ai sensi del 4^a comma dell'art.113 del decreto 50/2016;

- che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori/forniture/servizi, ai sensi del suddetto Regolamento.
- che la presente relazione verrà trasmessa a tutto il personale coinvolto e al Segretario comunale per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Giovanni Campo

ALLEGATO A

TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI

ATTIVITA'	Percentuale Incidenza	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici	Collaboratori amministrativi
Responsabilità unica del procedimento	40%	60%		20%	20%
Programmazione degli interventi	2%	0%	0%	50%	50%
Verifica preventiva progetti	3%	0%	0%	50%	50%
Procedura bando	25%	0%	0%	40%	60%
Direzione lavori/regolare esecuzione	25%	0%	60%	20%	20%
Programmazione, contabilizzazione della spesa	5%	0%	0%	0%	100%
	100%				

TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA'	Percentuale Incidenza	RUP	Direttore esecuzione	Collaboratori tecnici	Collaboratori amministrativi
Responsabilità unica del procedimento	40%	60%		20%	20%
Programmazione degli interventi	3%	0%	0%	50%	50%
Verifica preventiva	4%	0%	0%	50%	50%

progetti					
Procedura bando	23%	0%	0%	40%	60%
Direzione esecuzione	23%	0%	80%	15%	5%
Verifica conformita	2%	0%	70%	15%	15%
Programmazione, contabilizzazione della spesa	5%	0%	0%	0%	100%
	100%				

LAVORO/SERVIZO/FORNITURA						
TABELLA 2 – Ripartizione tra le figure professionali						
Euro	Area Tecnica		Collaboratori amministrativi			
	nome	nome	nome	nome	nome	nome
€ TOALE	€ xxxxxx	€ xxxxxx	€ xxxxxx	€ xxxxxx	€ xxxxxx	€ xxxxxx

Roberto Russo RSD

Marco Farnesi
Gianni

dy
Antonia